



# ISTITUTO COMPRENSIVO PETRITOLI

Via Agelli, 10 - 63848 Petritoli (FM) - Tel. 0734 658180 - Fax 0734 659336  
Cod. APIC82700Q - Cod.Fisc.: 90030400445  
Sito web [www.icspetritoli.edu.it](http://www.icspetritoli.edu.it) - E-mail istituzionale [apic82700q@istruzione.it](mailto:apic82700q@istruzione.it)  
PEC [apic82700q@pec.istruzione.it](mailto:apic82700q@pec.istruzione.it)



Al Personale Docente a tempo  
determinato  
E p.c. Al Personale ATA

Prot. Vedi segnatura

Oggetto: Fruizione/monetizzazione ferie docenti a tempo determinato

La fruizione di permessi e ferie da parte del personale docente con contratto a tempo determinato avviene secondo il Contratto collettivo nazionale di lavoro vigente e specifiche disposizioni normative. Si riporta la "Dichiarazione Congiunta numero 2" inserita nel CCNL vigente, approvato in data 18 gennaio 2024:

"In relazione a quanto previsto all'art. 38 (Ferie) le parti si danno reciprocamente atto che, in base alle circolari applicative di quanto stabilito dall'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012 convertito nella legge n. 135 del 2012 (MEF-Dip. Ragioneria Generale dello Stato prot. 77389 del 14/09/2012 e prot. 94806 del 9/11/2012- Dip. Funzione Pubblica prot. 32937 del 6/08/2012 e prot. 40033 dell'8/10/2012), **all'atto della cessazione del servizio le ferie non fruito sono monetizzabili solo nei casi in cui l'impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità.** Resta fermo, inoltre, anche quanto previsto dall'art. 1, commi 54, 55 e 56 della legge n. 228 del 2012".

Il suddetto art. 1 comma 54 della legge n. 228/2012 stabilisce in quali periodi è possibile fruire delle ferie maturate, uniformato per tutti gli insegnanti, di ruolo e con contratto a tempo determinato (supplenti brevi o fino al 30/6-31/08). **In particolare, dispone per tutto il personale docente la fruizione delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato, alle attività valutative e di quelle funzionali all'insegnamento.**

Pertanto, la fruizione delle ferie è, quindi possibile per **i docenti con contratto al 30/06:**

- Dal primo di settembre fino alla data di avvio delle attività educative e/odidattiche;
- Durante le sospensioni dovute alle vacanze natalizie, pasquali ed eventuali "ponti";
- Durante l'anno scolastico per un massimo di 6 giorni, come da articolo 13 comma 9 del CCNL scuola ("alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi");
- Durante le sospensioni dovute ad elezioni politiche, amministrative o referendarie;
- Tra il termine delle lezioni e il 30 giugno, esclusi i giorni dedicati agli scrutini, agli esami ed alle attività funzionali all'insegnamento.

Si precisa che per effetto della legge 22/2012 i **docenti supplenti o assunti fino al 30/06 potranno monetizzare le ferie, però solo quelle ottenute dalla differenza fra i giorni totali di ferie e quelli di sospensione delle lezioni.** Ad esempio, un docente con contratto dal primo di dicembre al 31 marzo avrà diritto a 11 giorni di ferie. Considerando che durante le vacanze natalizie le attività didattiche sono sospese per 9 giorni lavorativi il docente avrà diritto al pagamento di 2 giorni di ferie.

Firmato digitalmente da LUCIO RAOLO

**I docenti assunti fino al 31/08 non possono monetizzare le ferie**, perché ne possono godere nei mesi di luglio e agosto. Tale eventualità si potrà comunque verificare nei seguenti casi:

- decesso;
- malattia;
- infortunio;
- congedo obbligatorio per maternità o paternità.
- risoluzione del contratto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta.

**Pertanto, i docenti sono formalmente invitati a fruirne con modalità e tempi espliciti in precedenza: la mancata fruizione determinerà che tali ferie andranno perdute alla cessazione del rapporto di lavoro!**

Infine, il CCNL vigente stabilisce che le ferie per il personale assunto a tempo determinato sono calcolate in maniera proporzionale al servizio prestato, tenendo conto che i docenti a tempo determinato con tre anni di servizio o meno hanno diritto a 30 giorni di ferie l'anno (360 giorni), mentre quelli con più di tre anni a 32.

Questa quota di ferie deve essere rapportata al periodo di servizio effettivamente prestato, cioè ai giorni inclusi nel contratto. Se per esempio un docente con cinque anni di servizio alle spalle ha un contratto pari a 295 giorni, le ferie saranno calcolate con la seguente proporzione:

$$360:32 = 295 : X$$

$$X = 26 \text{ giorni di ferie}$$

Cordialmente,

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Lucio PAOLO

documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa